



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

INDICE

PREMESSE pag. 1

1. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO pag. 1

2. DEFINIZIONI pag. 1

3. AREE OGGETTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA pag. 2

4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE pag. 2

5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE ED IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI
FORMATIVI PROFESSIONALI pag. 3

6. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI pag. 5

7. ESONERI pag. 8

8. SANZIONI pag. 9

9. EVIDENZA PUBBLICA DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE pag. 9

10. MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA pag. 9

11. DISCIPLINA TRANSITORIA pag. 10

LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

testo approvato dal CNAPPC il 21 dicembre 2016

PREMESSE

Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del committente e della collettività e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.

La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

1. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

L'aggiornamento professionale si realizza, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012 e degli artt. 1 e 5 del "Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo", mediante le attività formative, anche se svolte all'estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto categorie tematiche maggiormente specificate al successivo punto 3 ed allegati. Le attività possono articolarsi con:

- a) la partecipazione ai corsi ed altre attività di aggiornamento e sviluppo professionale anche tramite Formazione a distanza in forma sincrona o asincrona;
- b) la partecipazione a master universitari di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconde o ulteriori lauree (in materie attinenti alle aree tematiche di cui al successivo punto 3), seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti (Sicurezza, VV.FF., RSPP settore ATECO 3, acustica, certificazione energetica, insegnamento per discipline affini all'architettura);
- c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini territoriali.

L'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, nel rispetto del Regolamento e delle presenti Linee Guida è promosso in piena autonomia da parte del CNAPPC e degli Ordini territoriali, ricercando le massime sinergie tra loro ed il contenimento dei costi, limitando, quando possibile, la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese sostenute.

CNAPPC e Ordini territoriali valutano, in forma prioritaria, l'opportunità di attivare collaborazioni istituzionali al fine di accedere a fondi o altre risorse europee o nazionali per incentivare progetti di aggiornamento professionale.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del Regolamento e delle presenti Linee Guida si riporta il seguente elenco meglio specificato nell'ALLEGATO 1:

- a) attività formative;
- b) autorizzazione degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini Territoriali;
- c) corsi abilitanti;
- d) corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo;
- e) credito formativo;
- f) curriculum individuale della formazione;
- g) discipline ordinistiche;
- h) dottorato di ricerca;

- i) evento formativo autorizzato;
- l) formazione a distanza sincrona e asincrona;
- m) master universitario di I e II livello;
- n) percorso formativo convenzionato;
- o) requisiti minimi dei corsi di aggiornamento;
- p) seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda e simili;
- q) soggetto proponente;
- r) soggetto/ente terzo;
- s) altre attività.

3. AREE OGGETTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA

Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore nel rispetto delle specifiche competenze con particolare riferimento a:

1. architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza;
2. gestione della professione;
3. discipline ordinistiche;
4. sostenibilità;
5. storia, restauro e conservazione;
6. strumenti, conoscenza e comunicazione;
7. urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio.

4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE

Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale (c.f.p.), pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative.

Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

L'iscritto ha l'obbligo di acquisire nel triennio formativo 60 c.f.p. di cui 12 c.f.p. derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi delle discipline ordinistiche.

CNAPPC e Ordini territoriali raccomandano l'acquisizione da parte dell'iscritto di un numero annuo di c.f.p. non inferiore a 10 di cui 4 c.f.p. su temi delle discipline ordinistiche al fine di garantire la continuità nel tempo dell'aggiornamento professionale. L'Ordine territoriale, attraverso propri strumenti informatici o attraverso il supporto della piattaforma predisposta dal CNAPPC, può inviare, al termine di ogni anno solare, una comunicazione agli iscritti riportante l'aggiornamento della situazione formativa. È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 20 c.f.p. (eventuali crediti eccedenti in materia di discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti generici).

Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione (con un numero di c.f.p. proporzionale rispetto ai 60 c.f.p. del triennio), con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.

I soggetti che si re-iscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, dovranno conseguire i c.f.p. dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione.

In caso di trasferimento di un iscritto l'Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all'Ordine ricevente.

5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE ED IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

(vedasi tabella riassuntiva nell'ALLEGATO 2)

5.1 - Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati (punto 2 lettere c, d, n).

Per tutti i corsi di formazione frontale e di FAD sincrona accreditati ai sensi dell'art. 8 del Regolamento viene attribuito un credito formativo (c.f.p.) per ogni ora di corso, con il limite massimo, nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore, di n° 20 c.f.p. per la partecipazione ad ogni singolo corso.

Ai fini del riconoscimento della validità del corso e l'ottenimento dei c.f.p. corrispondenti è necessario che:

- la frequenza non sia inferiore all'80% di quella complessiva prevista;
- nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata.

5.2 - Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili (punto 2, lettera p) sia in frontale che a distanza.

Per il riconoscimento dei c.f.p. devono essere indicati i seguenti profili per cui si rimanda, comunque, alla procedura della piattaforma telematica:

- a) la tipologia (seminario, convegno, giornate di studio e tavole rotonde, conferenze, workshop e simili);
- b) la durata dell'evento;
- c) le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argomenti di specifico interesse inerenti alla formazione e all'aggiornamento professionale di cui al precedente punto 3;
- d) le modalità di trattazione degli argomenti, valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori;
- e) la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla loro esperienza e al loro prestigio, alla pubblicazione di contributi sulle materie tecnico-professionali;
- f) il materiale distribuito (pubblicazioni, esempi, relazioni scritte, ecc.) avendo riguardo alla sua pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell'evento, alla accuratezza, aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.

In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2, con qualsiasi modalità di erogazione a partire da un minimo di due ore, spettano n° 1 credito formativo/ora, fino ad un max. di n° 8 c.f.p., se sia garantita almeno una delle condizioni sotto indicate:

1. sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti;
2. sia messo a disposizione materiale e documentazione sui contenuti dell'evento.

I medesimi criteri sopra descritti vengono applicati nel caso di eventi formativi riproposti con iniziative di Formazione a distanza presso una sede fisica a cura di Ordini territoriali, Associazioni di iscritti o Federazioni di Ordini, relativi ad eventi organizzati dai medesimi soggetti e precedentemente accreditati.

Per gli eventi formativi riconosciuti di particolare rilievo a livello nazionale, potranno essere attribuiti dal CNAPPC crediti formativi professionali in misura maggiore a quanto sopra stabilito.

La partecipazione attiva degli iscritti in qualità di relatori non retribuiti ad eventi formativi accreditati promossi dall'Ordine e da soggetti terzi comporterà il riconoscimento dei c.f.p. nella misura 1 c.f.p. per ogni relazione.

La reiterazione della medesima relazione non darà diritto ad ulteriori c.f.p., inoltre il c.f.p. attribuito alla relazione non può essere sommato ai c.f.p. per la partecipazione allo stesso evento in qualità di uditor.

5.2.1 - Formazione a distanza asincrona

Per gli eventi formativi asincroni valgono analoghe attribuzioni di c.f.p. previste per i precedenti punti 5.1 e 5.2.

Soltanto per gli eventi di Formazione a distanza asincrona, realizzati dagli Ordini territoriali e dal CNAPPC e sviluppati con innovative tecniche di comunicazione, su proposta della Commissione di cui al punto 6.2.3, e a discrezione del CNAPPC, potranno essere attribuiti un numero di c.f.p. superiore, fino ad un massimo di 2 c.f.p. per ora di corso e comunque con il limite massimo di 20 c.f.p.. Si rimanda per le specifiche all'Allegato 4.

5.2.2 Esercitazioni e mobilitazioni di Protezione Civile

Le attività connesse a mobilitazione o esercitazione di Protezione civile sono assimilabili a workshop con l'attribuzione di 2 c.f.p. per ogni giorno di attività con il limite massimo di 24 c.f.p. nel triennio.

Sono ammissibili le sole attività derivate da protocolli d'intesa sottoscritti dal CNAPPC e Ordini territoriali con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e/o le Protezioni civili regionali-provinciali.

5.3 - Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea purché in materie attinenti alle aree tematiche di cui al punto 3, corsi abilitanti all'insegnamento per discipline affini all'architettura (Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010): 20 c.f.p. per ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso e previo riscontro da parte dell'Ordine territoriale.

5.4 - Altre attività

Ai fini del raggiungimento del numero minimo di c.f.p. stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 15 c.f.p. derivanti dalla somma dei c.f.p. conseguiti dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d):

a) partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consultazioni/ Federazioni, CNAPPC: 1 c.f.p. per ogni singola seduta, effettiva e documentata.

La partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell'Ordine, Consigli di Federazione, Commissioni parcelle, Consigli di disciplina, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali non comporta riconoscimento di c.f.p.;

b) attività particolari quali mostre, fiere ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), per ogni attività: 1 c.f.p.;

c) monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale: 1 c.f.p. per ogni articolo, monografia o pubblicazione;

d) viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Federazioni di Ordini territoriali: 1 c.f.p. per ogni giorno di visita.

5.5 - Dipendenti pubblici

Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, saranno validati tramite gli Ordini territoriali e preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d'intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida, attribuendo i corrispondenti c.f.p..

5.6 - Dipendenti privati

Parimenti, per quanto riguarda gli iscritti dipendenti privati, gli Ordini territoriali e il CNAPPC valuteranno la validazione di percorsi formativi specifici organizzati e promossi delle proprie strutture di appartenenza.

6. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI

6.1 - I soggetti che possono iscrivere le proprie attività/eventi formativi all'interno della piattaforma telematica, sono:

1. Il CNAPPC
2. Gli Ordini territoriali
3. I soggetti terzi di cui al successivo punto 6.3.1.

La conferma degli eventi formativi avviene attraverso la procedura di istanza digitale predisposta dal CNAPPC sulla piattaforma telematica.

Le uniche attività svolte dagli Ordini da sottoporre a verifica da parte del CNAPPC sono la richiesta di extra credito e gli eventi organizzati dai medesimi che si svolgono al di fuori del territorio di competenza.

Le attività/eventi formativi vengono distinte, ai fini dell'inserimento in:

1. Attività formative di tipo frontale;
2. Attività formative a distanza (F.A.D.) di tipo sincrono o asincrono.

Tutte le attività/eventi formativi di cui al precedente punto 5 devono essere inseriti nella piattaforma telematica del CNAPPC;

La piattaforma assegna per ogni attività/evento un codice identificativo che è riportato nella certificazione dei c.f.p. assegnati;

La Piattaforma telematica conserva tutte le informazioni relative ai singoli eventi formativi ed in particolare:

- i dati dell'istanza;
- i dati del corso e il materiale didattico;
- i dati sui partecipanti e sui crediti erogati.

Gli Ordini territoriali e i soggetti terzi conservano l'originale dei registri firma, se non ottenuti a livello digitale, per le verifiche delle eventuali contestazioni.

I c.f.p. acquisiti con la partecipazione alle attività/eventi formativi, solamente seguendo le procedure della piattaforma telematica, sono automaticamente registrati nella scheda personale dell'iscritto nell'Albo Unico.

In questo caso gli attestati di partecipazione possono essere scaricati direttamente attraverso la piattaforma telematica e sono redatti in conformità al modello predisposto dal CNAPPC.

Le attività formative/eventi promossi da altri Ordini/Collegi professionali, purché rispondenti ai requisiti delle presenti Linee Guida possono ottenere il preventivo riconoscimento dei relativi c.f.p. da parte degli Ordini territoriali che, in questo caso, provvedono all'inserimento degli stessi nella piattaforma telematica e alla relativa attribuzione dei c.f.p..

6.2 - Il CNAPPC e gli Ordini territoriali organizzano l'offerta formativa sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche meglio specificati nell'ALLEGATO 1.

6.2.1 - Gli Ordini territoriali possono predisporre l'offerta formativa in modo autonomo, in collaborazione, cooperazione o convenzione con altri idonei soggetti mantenendo propria la responsabilità culturale e scientifica degli eventi. Gli Ordini territoriali possono delegare gli aspetti organizzativi ed economici ad altri soggetti solo previa convenzione o protocollo d'intesa.

6.2.2 - Gli Ordini territoriali sono direttamente responsabili delle attività di formazione professionale, vigilano sulla qualità degli eventi e sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti secondo procedure predisposte dal CNAPPC e condivise a livello nazionale.

6.2.3 - Il CNAPPC riscontra la conformità dell'offerta formativa dei soggetti terzi e degli Ordini territoriali (limitatamente a quanto previsto al punto 6.1) attraverso l'apposita Commissione prevista dall'art. 2 del Regolamento, esprimendo il proprio parere sulla loro adeguatezza, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento.

In caso di mancanza dei requisiti minimi il CNAPPC avvierà subito una consultazione con i soggetti terzi e/o con l'Ordine territoriale per adeguare consensualmente il contenuto.

6.2.4 - Il conferimento di patrocini da parte del CNAPPC o degli Ordini territoriali non comporta in alcun modo il riconoscimento di crediti formativi professionali.

6.3 - Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi da associazione di iscritti agli albi e da altri soggetti (soggetti terzi).

6.3.1 - In conformità al comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, l'organizzazione di corsi di formazione può essere effettuata anche da Associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, previa motivata proposta di delibera del Consiglio Nazionale da trasmettere al Ministro vigilante, relativamente alle caratteristiche del soggetto proponente, al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso.

6.3.2 - Le attività formative autorizzate dal CNAPPC ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, devono rispondere ai criteri generali e alle procedure di cui all'ALLEGATO 3 e all'ALLEGATO 4 per quanto riguarda la formazione FAD.

6.3.3 - Al termine delle procedure istruttorie il Consiglio Nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata proposta di delibera, al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso. Ottenuto il parere vincolante del Ministro vigilante, il Consiglio Nazionale comunicherà all'interessato, le determinazioni assunte e ne pubblicherà il nominativo e gli eventi relativi nell'elenco della piattaforma telematica dandone contestuale informativa agli Ordini territoriali.

6.3.4 - L'accreditamento degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini comporta il versamento al solo CNAPPC delle spese per attività istruttoria, valutate di volta in volta in base alla complessità dell'istruttoria ministeriale e in relazione al numero degli eventi proposti, per il riconoscimento dei crediti formativi professionali. Gli Ordini territoriali nella loro autonomia gestionale possono applicare, per gli eventi organizzati in collaborazione con altri soggetti, proprie spese per attività istruttoria per la parte di competenze a loro carico.

6.3.5 - Le attività/eventi formativi promossi dai soggetti terzi sulla base delle procedure di accreditamento degli stessi e già autorizzate dal CNAPPC devono essere inserite nella piattaforma telematica da parte dei soggetti terzi.

6.3.6 - Il CNAPPC e gli Ordini territoriali, secondo le proprie competenze, hanno la facoltà di controllare e verificare anche successivamente all'evento, nelle forme che riterranno opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all'effettivo svolgimento dei lavori, la reale partecipazione dei relatori indicati nel programma medesimo, l'adeguatezza nonché l'attendibilità dei meccanismi di verifica della partecipazione all'evento. Potrà a tal fine richiedere al soggetto proponente idonea documentazione.

6.3.7 - La sostanziale difformità dell'evento realizzato rispetto a quanto autorizzato, è motivo di contestazione e può comportare la modifica o la revoca dell'autorizzazione con conseguente riduzione o annullamento dei crediti professionali attribuiti allo specifico evento formativo.

6.3.8 - È fatto obbligo al soggetto terzo di informare preventivamente, con anticipo di almeno 30 gg. sulla data di svolgimento dell'evento formativo, l'Ordine sul cui territorio di competenza si svolgerà l'evento, in maniera da poterlo mettere in condizione di effettuare le verifiche di cui al punto precedente.

6.3.9 - È fatto obbligo ai soggetti terzi di inserire i crediti formativi maturati dagli iscritti sulla piattaforma informatica entro 60 giorni dallo svolgimento dell'evento.

6.3.10 - Al fine di garantire un adeguato monitoraggio delle attività svolte dai soggetti terzi, viene predisposto sulla piattaforma informatica apposito questionario di valutazione da compilare a cura dei partecipanti; la compilazione del questionario è propedeutica al rilascio dei c.f.p. previsti.

6.4 - Norme comuni

6.4.1 - Ogni variazione sostanziale del programma formerà oggetto di specifica valutazione da parte del CNAPPC circa la equivalenza dell'evento così come effettivamente realizzato rispetto al programma su cui era fondata l'attribuzione dei crediti formativi professionali.

Essendo attribuito ad ogni singolo evento un codice identificativo unico, per gli eventi che costituiscono replica esatta di altri già accreditati, la piattaforma prevede una procedura semplificata (replica istanza) sia per il caricamento dei dati che per il relativo accreditamento.

6.4.2 - Attività/eventi formativi promossi tramite gli Ordini territoriali e già accreditati, se riproposti da altro Ordine devono essere reinseriti nella piattaforma telematica al fine di ottenere un nuovo codice identificativo.

6.4.3 - Le attività/eventi formativi promossi dagli Ordini territoriali devono essere aperti come principio alla partecipazione di tutti gli architetti, fatto salvo i casi in cui specifici protocolli d'intesa/convenzioni con soggetti pubblici prevedano condizioni diverse.

6.4.4 - Gli Ordini territoriali possono promuovere attività/eventi formativi frontali solo nell'ambito del proprio territorio, fatto salvo intese di collaborazione e co-promozione con altri Ordini territoriali.

6.5 - Validazione attività formativa svolta all'estero.

6.5.1 - È competenza dell'Ordine territoriale validare crediti formativi professionali relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop e simili, tenuti all'estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. A tal fine il professionista dovrà inviare all'Ordine territoriale tramite autocertificazione sulla piattaforma telematica, apposita richiesta corredata da ogni documentazione utile a valutare l'attività formativa, quali, a titolo esemplificativo: i programmi dell'attività formativa, i costi di partecipazione, i docenti, e a completamento l'attestato di frequenza.

L'Ordine territoriale, entro 60 gg dalla ricezione dell'istanza, provvederà alla validazione del numero dei crediti formativi professionali attribuiti, in coerenza con le presenti Linee Guida, fatta salva la facoltà del CNAPPC di verificare la congruità dell'operato degli Ordini territoriali in coerenza con l'art.2 comma g del Regolamento.

6.6 - Non sarà possibile rilasciare c.f.p. a posteriori di attività/eventi non accreditati, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6.7 delle presenti Linee Guida.

6.7 - Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a richiedere al proprio Ordine, attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica, i c.f.p. relativi alla partecipazione alle seguenti attività/eventi formativi:

- corsi abilitanti relativi a sicurezza, VV.FF., acustica, certificazione energetica, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal Sistema Ordinistico;
- le attività di cui al punto 5.3 (Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea, corsi abilitanti all'insegnamento per discipline affini all'architettura previsti dal Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010);
- le attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere "b" (attività particolari quali mostre, fiere ed altri eventi assimilabili), "c" (monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale)
- le esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2.

L'iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, deve inviare contestualmente all'Ordine territoriale un'autocertificazione di evidenza legale unitamente a copia di documento di identità. Il credito richiesto dall'iscritto verrà ritenuto effettivo solo a seguito dell'attività di verifica da parte dell'Ordine territoriale.

L'autocertificazione da parte degli iscritti riguarda solo ed esclusivamente le attività che non siano state svolte da un Ordine territoriale.

Inoltre, solo ed esclusivamente per le seguenti casistiche, sarà possibile ricorrere tramite autocertificazione ad una richiesta di credito anche per corsi o eventi già seguiti (la richiesta dovrà essere presentata entro l'anno in cui è stata svolta):

- attività formativa svolta all'estero;
- attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d'intesa previsti al punto 5.5.;
- corsi o eventi organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l'Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc..), solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento secondo quanto previsto al punto 6.1..

In tali casi dovrà essere indicata la durata e la tipologia dell'evento ai fini dell'attribuzione dei c.f.p. ai sensi delle presenti Linee Guida e dovrà essere garantito adeguato sistema di rilevamento delle presenze.

Per tali attività gli iscritti possono richiedere il riconoscimento dei c.f.p. attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica e l'Ordine territoriale attribuisce all'evento sostenuto il relativo credito formativo in conformità alle presenti Linee Guida.

7. ESONERI

Il Consiglio dell'Ordine, su domanda motivata e documentata dell'interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:

- a) maternità, paternità e adozione, riducendo l'obbligo formativo di – 20 c.f.p. per ciascuna maternità (paternità e adozione) nel triennio, ivi compresi i 4 c.f.p. in materia di discipline ordinistiche;
- b) malattia grave, infortunio che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi continuativi;
- c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
- d) docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell'elenco speciale, ai quali è precluso l'esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).

Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni, non sono tenuti a svolgere l'attività di aggiornamento professionale continuo.

Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all'Ordine territoriale, per l'attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:

- non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;

- non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
- non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).

L'esenzione di cui ai commi precedenti, da richiedere ogni anno, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporaneamente proporzionale.

Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere sulla piattaforma al proprio Ordine, l'esonero per l'obbligo formativo.

Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all'albo la obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.

8. SANZIONI

L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n° 137.

Alla scadenza del triennio formativo l'Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, riscontrato l'illecito avvia l'azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l'iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale.

Tale inosservanza è valutata in totale autonomia dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo; il Consiglio di disciplina potrà valutare anche la recidività ai sensi dell'art. 41 comma 6 del Codice deontologico.

Le sanzioni sono previste dall'art. 9 comma 2 del Codice deontologico.

Per la determinazione del debito formativo si terrà conto della mancata acquisizione dei 12 c.f.p. triennali sui temi delle discipline ordinistiche obbligatorie: i c.f.p. ordinari, in tal senso, verranno computati fino a un massimo di 48 c.f.p..

9. EVIDENZA PUBBLICA DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

In conformità agli obiettivi indicati dall'articolo 1 del Regolamento e coerentemente a quanto previsto dall'articolo 6 comma 4, l'Ordine territoriale potrà dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua da parte degli iscritti attraverso gli strumenti informatici messi a disposizione del CNA o a disposizione dell'Ordine stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esauriente:

- attestato di regolarità formativa a cadenza triennale (su schema predisposto dal CNAPPC) che riporti il numero di c.f.p. suddiviso per aree tematiche (con elenco delle attività frequentate);
- registrazione dell'attività formativa nell'Albo unico;
- comunicazione agli enti degli elenchi di iscritti che hanno adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento;
- comunicazione agli enti degli elenchi degli iscritti che hanno maturato c.f.p. extra e in quali settori.

9.1 - Curriculum individuale della formazione

Il percorso formativo viene riportato ed evidenziato nel Curriculum individuale della formazione come definito all'art. 2 comma 7 del Regolamento consultabile anche da terzi, secondo le modalità già previste.

È data facoltà a chiunque ne abbia titolo di richiedere ed utilizzare detto curriculum individuale della formazione nelle gare pubbliche o private, come requisito di partecipazione o per l'attribuzione di punteggio nell'assegnazione di incarichi.

10. MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA

Le presenti Linee Guida oltre che nel caso di immediate necessità, potranno essere emendate e/o integrate ove necessario con scadenza semestrale.

La sintesi delle istanze e richieste di modifiche inoltrate da parte degli Ordini territoriali e delle Consultazioni e/o Federazioni regionali verranno valutate da apposita Commissione composta da min. 5 membri (comunque in numero dispari) "esperti designati dal CNAPPC previa indicazione da parte degli Ordini territoriali", istituita in attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera b) del Regolamento.

La Commissione rimane in carica un anno.

Al fine di consentire ad ogni Ordine di poter dare supporto e contributo al perfezionamento, aggiornamento e revisione delle Linee Guida, i membri della Commissione dovranno essere selezionati garantendo un principio di rotazione e garantendo anche la presenza di rappresentanti di Ordini di dimensione medio-grande e medio-piccola.

L'atto di rinnovo della Commissione, comprendente l'indicazione dei componenti ed il relativo Ordine territoriale di provenienza viene comunicato dal CNAPPC a tutti gli Ordini mediante Circolare.

11. DISCIPLINA TRANSITORIA

Le presenti Linee Guida entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2017.

Le presenti Linee Guida si applicano anche a coloro che usufruiscono del semestre di ravvedimento operoso relativo al triennio 2014-2016.

Per le attività svolte da soggetti terzi accreditate dal CNAPPC entro il 31 dicembre 2016 si applicano le regole vigenti nel momento dell'avvenuto accreditamento fino allo scadere dell'autorizzazione.

Nel caso di autocertificazione a posteriori per le attività previste al punto 6.7 valgono le Linee Guida vigenti al momento di svolgimento della singola attività.

